

ORDINANZA MUNICIPALE - VESTIARIO PER I DIPENDENTI

IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

visto l'articolo 37 del Regolamento organico per i dipendenti del Comune che conferisce al Municipio la competenza di stabilire, mediante ordinanza municipale, l'elenco del personale che beneficia gratuitamente di una divisa o indumenti, la quantità ed i termini di consegna;

richiamato l'articolo 11 del Decreto esecutivo di applicazione della Legge organica comunale (DELOC), secondo il quale *"Il Municipio può emanare delle ordinanze per le materie di sua competenza in conformità e a integrazione delle disposizioni del regolamento comunale"*;

con risoluzione no. 3164 del 28.11.1983

decide:

1. Gli operai-uscieri beneficiano del seguente vestiario:

- a) di una divisa d'usciera all'assunzione, ed in seguito secondo le necessità da stabilire, volta per volta, dal Municipio;
- b) di un paio di pantaloni e giacca da lavoro, due volte all'anno (in giugno e dicembre);
- c) di un paio di stivali in gomma, secondo necessità, da stabilire, volta per volta, dal Municipio.

2. La spesa per i citati acquisti di vestiario è a carico del Comune.

3. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni agli albi comunali (dal 30 novembre al 16 dicembre 1983).

Gerra Piano, 29 novembre 1983/vestia.doc

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

L. Gnesa

S. Bianchi